



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“Eligio Porcu + Sebastiano Satta”

Via Turati, snc - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) Tel./Fax . 070883300

Cod. fisc. 92104890923

E-Mail CAMM16400d@istruzione.it

pec:camm16400d@pec.it

□ Web: WWW.mediaporcusatta.it

Prot. n. 109/A26 del 13.01.2011

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2 - Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno validità per l'a.s.2010/2011.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3 - Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del DSGA

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli OO.CC., del Dirigente e del DSGA, come stabilite dalle vigenti norme di legge.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- a) Contrattazione integrativa
- b) Informazione preventiva
- c) Informazione successiva
- d) Interpretazione autentica, come da art. 2.

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla istituzione scolastica, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente

1 - Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente; qualora si

rendesse necessario, il rappresentante potrà essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3 - Il Dirigente concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi istituti sindacali; in ogni caso, di norma, la convocazione da parte del Dirigente va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4 - Per ogni incontro vanno definite in sede di convocazione le materie che ne sono oggetto.

Art. 6 - Contrattazione integrativa

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli articoli 6 (comma 2 lettere j, k ed l), 9 comma 4, 33 comma 2, 34 comma 1, 51 comma 4, e 88 commi 1 e 2 del CCNL 2006/09.

2 - Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per legge, in particolare l'organizzazione degli uffici e la gestione del rapporto di lavoro e delle risorse umane. Le clausole eventualmente in contrasto sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 28.

Art. 7 - Informazione preventiva

1 - Sono oggetto di informazione preventiva:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
- nonché le materie già previste dal CCNL comparto Scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal DLgs. 150/09, e cioè:
- h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - j) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Informazione successiva

1 - Sono materie di informazione successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro di singoli dipendenti, su delega scritta dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 196/03.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, situato nell'androne dell'edificio scolastico, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2 - La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula situata al primo piano "ex 3^a F"; vengono concordate con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3 - Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché eventuali attività amministrative inderogabili (scadenze...), per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e trenta secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente.

3 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 - Referendum

1 - Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 - Ore eccedenti personale docente

1 - Ogni docente mette a disposizione due ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

- 1- Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
- 2 – I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1 In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente può richiedere al personale ATA prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo.
- 2 - La richiesta di prestazioni aggiuntive terrà conto, in ordine di priorità:
 - della specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - della disponibilità espressa dal personale
 - della graduatoria interna
- 3 – Il dirigente può chiedere, inoltre, prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico.
- 5 - Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può incaricare personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Risorse

- 1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Il totale delle risorse disponibili ammonta pertanto ad € 51.282,96

Art. 17 - Attività finalizzate

- 1 - I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2 - Per quanto riguarda l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da finanziamenti di EE.LL. o altro all'interno di specifici progetti verrà prevista una quota del 15/20% per i compensi accessori del personale ATA coinvolto, sulla parte riservata alla retribuzione del personale interno, fatti salvi gli eventuali vincoli dei finanziamenti specifici.
- 3 – Le economie del Contratto Integrativo 2009/2010 confluiscono in maniera indistinta nel totale della quota dell'a.s. 2010/2011.
- 4 – Per l'a.s.2010/2011 tali fondi sono pari a:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Economie a.s. 2009/2010 | € 4.895,07 |
| Pratica sportiva | € 6.089,80 |
| Funzioni strumentali al POF | € 6.963,08 |
| Incarichi specifici del personale ATA | € 2.144,48 |

| | |
|--|------------|
| Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti | € 1.907,28 |
|--|------------|

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1 – Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1 - Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nella istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e dal Regolamento di Istituto. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **30.200,79**. e per le attività del personale ATA € **10.066,93 pari rispettivamente al 75% e al 25% del totale delle risorse.**

2 - Viene istituito un **fondo di riserva, pari ad € 2.119,35** per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.

3 - Il fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo.

Art. 20 - Stanziamenti

1 - Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art.88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definite le aree di attività riferite al personale docente, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a) **supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo** (es. collaboratori del dirigente, comm. orario, comm. formazione classi): **€ 8.591,40**;
- b) **supporto alla didattica** (es. coordinatori e segretari consigli di classe, referenti, coordinatori e segretari consigli di classe, gruppi di lavoro e di progetto): **€ 9.241,56**;
- c) **supporto all'organizzazione della didattica** (es. commissione orientamento e continuità, integrazione disabili): **€ 3.390,12**.
- d) **progetti e attività di arricchimento** dell'offerta formativa non curricolare: **€ 8.011,90**.

2 – Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a) impegno lavorativo non diversamente quantificabile connesso con l'autonomia scolastica dovuto alle attività connesse con l'attuazione di progetti dedicati al miglioramento della funzionalità didattica, organizzativa, amministrativa, dei servizi generali dell'unità scolastica; attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi; attività intese ad assicurare la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola e alla sostituzione di colleghi assenti: **€ 9.661,40**.
- b) assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: **€ 2.144,48**.

Art. 21 -Conferimento degli incarichi

1 - Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2 - Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3 - La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1 - Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2 - Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 23 - Incarichi specifici

- 1 - Su proposta del Dsga, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2 - Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
- 3 - Le risorse disponibili a compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 1.715,58 per n. 2 (due) unità di personale amministrativo;
 - € 428,90 per n. 1 (uno) unità di collaboratori scolastici.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1 - Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2 - Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3 - Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4 - Il RLS può accedere liberamente all'edificio scolastico per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5 - Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- 1 - Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
- 3 - Al RSPP interno, compete un compenso pari a € 1.000.000, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR.
- 4- Il RSPP sarà coadiuvato dal Referente per la sicurezza, designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.
- 5- Al Referente per la sicurezza compete un compenso pari a € 500, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR.

Art. 26 - Le figure sensibili

- 1 - Nell'edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
- 2 - Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
- 3 - Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
- 4 - Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a € 398,16, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR .

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norme relative al corrente anno scolastico

- 1 - Il presente accordo contrattuale rimane in vigore per il corrente anno scolastico. Qualora non sia stato disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende automaticamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
- 2 - Gli effetti del presente contratto cominceranno ad essere prodotti a seguito della sua stipula definitiva e sono applicabili fino alla stipula di un nuovo contratto.

3 - Eventuali variazioni introdotte da successive norme di legge sono recepite nel contratto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge ovvero dal termine da questa indicato. Se necessario, le parti si riuniscono per gli opportuni adattamenti del testo contrattuale

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1 – Qualora per qualunque motivo si verifichi, sulla base delle clausole contrattuali, uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art.19.

2- In caso di esaurimento del fondo di riserva, il dirigente – ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Dlgs. 165/01 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

3 – Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1 – Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali sia previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

Sono riconosciute nel Fondo tutte le attività e i progetti volti al miglioramento dell'Offerta Formativa deliberati dal Collegio dei docenti ed oggetto del Programma Annuale. Le attuali risorse del Fondo da attribuire ai docenti saranno utilizzate per finanziare le ore aggiuntive e i compensi forfettari relativi alle attività finalizzate al miglioramento dell'organizzazione didattica e alle commissioni; la restante disponibilità sarà riservata ai diversi progetti di ampliamento dell'offerta formativa, sulla base della programmazione prevista dal POF.

2 – La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3 - In caso di mancata corrispondenza, potrà essere corrisposto – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto.

Il presente contratto consta di n. 7 pagine debitamente sottoscritte e da n.3 allegati "Piano attuativo finanziario".

Quartu S. Elena, 13 gennaio 2011

Delegazione di parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico

Maria Beatrice Tanas

Delegazione di parte sindacale:

R.S.U. Sig.ra Ibba Marinella_____

R.S.U. Sig.ra Zucca M. Giuseppina_____

R.S.U. Signor Paderi Roberto_____